



COMUNE DI CERIALE

PROVINCIA DI SAVONA

ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza. N. 38 / 2020

Ceriale, 20/04/2020

OGGETTO: Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia di utilizzo di mascherine protettive

IL SINDACO

Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

Visto l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e smi, che prevede espressamente che il Sindaco quale rappresentante della comunità locale, in caso di emergenze sanitari o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotti ordinanze contingibili e urgenti;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e seguenti recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all’emergenza in corso;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione dell’articolo 3, comma 6bis, e dell’articolo 4;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare l’ar.16;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, che ai sensi dell’articolo 2, comma 3 sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute adottata d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia del 23 febbraio 2020, che ha sancito alcune misure cautelari finalizzate ad evitare la diffusione del virus;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo e del 4 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, mediante il quale le misure, di cui all'articolo 1 del DPCM dell'8 marzo 2020, sono estese all'intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.76 del 22 marzo 2020;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'Allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.88 del 1° aprile 2020;

Viste:

- l'ordinanza del Ministero della salute 20 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid -19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- l'ordinanza del Ministero della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti 28 marzo 2020 con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", che ha procrastinato fino al 3 maggio 2020 lo stato di emergenza nazionale da Covid-19;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

Ritenuto che l'attuale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di misure specifiche e più restrittive di contenimento e gestione, adeguate e proporzionate all'attuale situazione epidemiologica, nelle more dell'adozione di eventuali provvedimenti statali o regionali di pari contenuto ed allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi dell'infezione da Covid-19 nel territorio del Comune di Ceriale;

Ritenuto che i dati sulla prosecuzione del contagio impongono di rafforzare le indicazioni per quanto attiene ai comportamenti che possono generare condizioni idonee alla sua diffusione ulteriore;

Tenuto conto che dal dibattito in corso nella comunità scientifica è emerso chiaramente come l'utilizzo delle mascherine risulti importante mezzo per il contenimento della diffusione dell'infezione da Covid-19;

Considerato che la Regione Liguria ha avviato la consegna di mascherine protettive ad ogni nucleo familiare, per il tramite di Poste Italiane;

Ritenuto, pertanto, di prevedere, in via precauzionale, l'utilizzo obbligatorio delle mascherine protettive secondo modalità che garantiscano un rafforzamento delle misure di tutela della salute dei singoli e delle collettività, tenuto conto del fattore di rischio nei vari contesti;

ORDINA

ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e dell'articolo 3, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", le seguenti misure:

1. Dalla data odierna e fino alla revoca dei provvedimenti emessi, per le ragioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente richiamate, DI INDOSSARE MASCHERINE PROTETTIVE OGNI QUALVOLTA SI ACCEDA A: esercizi commerciali, la cui attività non risulti sospesa, uffici pubblici, filiali di istituti di credito, uffici postali o in altro luogo chiuso in cui è previsto l'accesso generalizzato di persone. Le mascherine andranno indossate anche mentre si attende in coda il proprio turno all'esterno delle sopraddette attività, rispettando la distanza interpersonale di almeno due metri;

2. Il personale dipendente delle strutture di cui al punto 1, dovrà attenersi alle indicazioni del proprio datore di lavoro;

3. fermo restando il rispetto del mantenimento delle misure di distanziamento sociale, di stabilire che le disposizioni di cui ai punti 1 non si applicano ai bambini di età inferiore ai sei anni e a coloro ai quali detto presidio protettivo possa creare nocimento alla salute da comprovare mediante certificazione medica. Ciò, fermo restando il rispetto delle disposizioni igienico sanitarie di cui all'allegato 4 e 5 del D.P.C.M. 10 Aprile 2020, con particolare riguardo a quelle a carico degli esercenti il commercio.

PRECISA

- L'utilizzo delle mascherine è una raccomandazione dei vari Ministeri, in primis del Ministero della Sanità, adottata da tempo e da ultimo rinnovata con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 10 aprile u.s.;
- La quasi totalità della cittadinanza è stata ormai raggiunta da una prima, ancorché non esaustiva, fornitura di mascherine da parte della Protezione Civile della Regione Liguria.
- Il termine "mascherine protettive" è stato adottato tecnicamente, senza alcun riferimento a tipologie di mascherine chirurgiche od altro, proprio per lasciar spazio a molteplici presidi di autoprotezione personale, al fine di ridurre il contagio.

ORDINA ALTRESI'

Ai competenti organi di vigilanza di effettuare i relativi controlli.

INFORMA

Che l'inosservanza degli obblighi imposti con la presente ordinanza sarà perseguita, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 25.03.2020 e salvo che il fatto costituisca reato con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00, nel caso il mancato rispetto delle predette misure avvenisse mediante l'utilizzo di un veicolo, le sanzioni saranno aumentate fino ad un terzo.

Non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità¹, di cui all'articolo 3, comma 3 del ridetto D.M. 25.03.2020.

Le disposizioni, di cui alla presente ordinanza possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o eventuali modifiche, in ragione dell'evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali.

DISPONE

Di rendere noto il provvedimento a tutta la cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, il sito web, i canali social ed ogni altra forma ritenuta utile a fornire informazione in merito a quanto disposto.

MANDA

copia di questa ordinanza, per quanto di rispettiva competenza a:

- Prefettura UTG Savona
- Questura di Savona
- Commissariato di P.S. di Alassio
- Regione Liguria
- Comando Polizia Locale di Ceriale
- Stazione Carabinieri di Ceriale

AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

IL SINDACO
ROMANO LUIGI